

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. IV-bis
N. 14

**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO
AI SENSI DELL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE**

NEI CONFRONTI

**DEL DEPUTATO PAOLO CIRINO POMICINO, NELLA SUA QUALITÀ
DI MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECO-
NOMICA PRO TEMPORE, E DEL SIGNOR ZAMBELETTI GIANPAOLO**

PER IL REATO DI CUI AGLI ARTICOLI 81, CAPOVERSO, 319 E 321 DEL CODICE PENALE
(CORRUZIONE PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI D'UFFICIO, CONTINUATA)

**DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE A SEQUESTRO ED A
PERQUISIZIONE DOMICILIARE AI SENSI DELL'ARTICOLO 10
DELLA LEGGE COSTITUZIONALE 16 GENNAIO 1989, N. 1**

NEI CONFRONTI

DEL DEPUTATO PAOLO CIRINO POMICINO, NELLA SUDETTA QUALITÀ

TRASMESSA DAL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI

PER IL TRAMITE DEL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(CONSO)

il 20 gennaio 1994

*All'onorevole Presidente della
Camera dei Deputati*

Roma

Roma, 18 gennaio 1994.

OGGETTO: Richiesta di autorizzazione a procedere a norma dell'articolo 96 della Costituzione nei confronti dell'onorevole Paolo Cirino POMICINO, formulata dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli (procedimento numero 11387/93 R.G.).

Per il tramite del procuratore generale presso la Corte di appello, il procuratore della Repubblica legittimato alle indagini mi ha inviato l'allegata richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del parlamentare sopra indicato.

Per le iniziative di competenza, trasmetto pertanto la predetta richiesta con il fascicolo contenente gli atti del relativo procedimento.

Il Ministro

CONSO

*All'onorevole Presidente della
Camera dei Deputati*

Roma

Napoli 30 dicembre 1993.

OGGETTO: Richiesta di autorizzazione a procedere e contestuale richiesta di autorizzazione a procedere a sequestro ed a perquisizione domiciliare nei confronti dell'onorevole Paolo Cirino POMICINO nato a Napoli il 3 settembre 1939, deputato al Parlamento e di Zambelletti Gianpaolo nato a Varese il 4 aprile 1941 (Procedimento numero 11387/93 R.G.).

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 8 della legge costituzionale 16 gennaio 1989 n. 1, 68 e 96 della Costituzione, 343 e 344 del codice di procedura penale, si chiede:

a) l'autorizzazione a procedere nei confronti di:

1) onorevole PAOLO CIRINO POMICINO, nato a Napoli il 3 settembre 1939;

2) ZAMBELETTI GIANPAOLO, nato a Varese il 4 maggio 1941;

in ordine al reato previsto e punito dagli articoli 81, capoverso, 319 e 321 del codice penale perché, in più riprese ed in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, l'onorevole Paolo CIRINO POMICINO, quale Ministro del bilancio e componente del Comitato Interministeriale Prezzi, riceveva, per sé e per i suoi familiari, da Zambelletti Gianpaolo, presidente ed amministratore delegato dell'industria farmaceutica Ellem s.r.l., quadri, gioielli ed oggetti di valore, per un importo complessivo di circa 371 milioni di lire, per compiere e comunque per aver compiuto atti contrari ai doveri del proprio ufficio di Ministro del bilancio componente del Comitato Interministeriale Prezzi e, in particolare, a quello dell'imparzialità, consistenti nell'assicurare, nella qualità suindicata, la celere trattazione e l'approvazione, da parte del C.I.P., delle istanze relative alla determinazione e alla revisione dei prezzi di farmaci cui era interessata la Ellem s.r.l..

In Napoli fra il 1990 ed il 1992; accertato in Milano e Napoli l'1, 8 e 14 luglio 1993;

b) l'autorizzazione a procedere al sequestro nei confronti dell'onorevole Paolo CIRINO POMICINO degli oggetti indicati dallo Zambelletti nel suo interrogatorio al pubblico ministero di Milano in data 8 luglio 1993, in ordine al reato suindicato;

c) l'autorizzazione a procedere a perquisizione domiciliare nei confronti dell'onorevole Paolo CIRINO POMICINO, in ordine al reato suindicato;

per le motivazioni di cui all'allegata relazione numero 7/1993 RG Trib. Min. datata 14 dicembre 1993 del Tribunale di Napoli, Collegio per i procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione, da intendersi in questa sede integralmente riprodotta ed alla quale ci si riporta.

Il sostituto procuratore della Repubblica

NUNZIO FRAGLIASSO

TRIBUNALE DI NAPOLI

Collegio per i procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione (articolo 7 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1)

ATTI RELATIVI

all'onorevole Paolo Cirino Pomicino, già Ministro del bilancio, e a Zambelletti Gianpaolo

RELAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 8, PRIMO COMMA,
DELLA LEGGE COSTITUZIONALE N. 1 del 16 GENNAIO 1989

Napoli, 14 dicembre 1993.

Il Collegio, nelle persone dei magistrati:

dottor Costantino Sandomenico *Presidente*; dottor Francesco Paolo Caiati *Giudice*; dottor Gianpaolo Guglielmo *Giudice*.

Letti gli atti relativi all'onorevole Paolo Cirino Pomicino, già Ministro del bilancio, e a Zambelletti Gianpaolo, trasmessi dalla procura della Repubblica in sede ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, della legge costituzionale n. 1 del 16 gennaio 1989,

osserva:

1. *Svolgimento della procedura.* — Nell'ambito di indagini in ordine ad indebite dazioni di denaro ed altre utilità al Ministro della sanità, onorevole Francesco De Lorenzo, e ai componenti del CIP Farmaci, intese ad ottenere la sollecita e favorevole trattazione delle istanze di determinazione e revisione dei prezzi dei prodotti medicinali, Zambelletti Gianpaolo, già amministratore della s.p.a. Zambelletti e poi della s.r.l. Ellem, in successivi interrogatori resi ai pubblici ministeri di Milano e di Napoli, dichiarava tra l'altro di aver fatto doni di dipinti, oggetti preziosi e gioielli all'onorevole Paolo Cirino Pomicino, all'epoca Ministro del bilancio, e ai familiari dello stesso, il tutto per un valore di trecentosettantuno milioni di lire tra il 1990 e il 1992.

In data 10 agosto 1993 gli atti venivano trasmessi a questo Collegio, ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, della legge costituzionale n. 1 del 1989, in ordine al reato di corruzione continuata per atto contrario ai doveri di ufficio ipotizzato a carico dell'onorevole

Cirino Pomicino, nella rivestita qualità di Ministro del bilancio, e allo Zambelletti Gianpaolo.

L'onorevole Cirino Pomicino, ai sensi dell'articolo 6 della legge costituzionale n. 1 del 1989, chiedeva di essere ascoltato e produceva due memorie, oltre a varia documentazione (vedi verbale udienza 11 ottobre e memorie 10 e 29 novembre 1993).

Da ultimo, il pubblico ministero concludeva confermando la richiesta di trasmissione degli atti al suo ufficio per il successivo inoltro alla Camera dei Deputati, competente a concedere autorizzazione a procedere, nonchè autorizzazione a sequestro e perquisizione domiciliare.

2. *Competenza del Collegio. La posizione dello Zambelletti.* — Secondo la prospettiva del pubblico ministero, i doni in questione sarebbero stati fatti ed accettati per atti del Ministro contrari ai doveri di ufficio, in relazione all'esame e alla decisione, da parte del Comitato Internazionale Prezzi — di cui l'onorevole Cirino Pomicino, quale Ministro del bilancio, era componente — di istanze della srl Ellem per la determinazione e la revisione del prezzo di prodotti medicinali.

Ciò posto, non v'è dubbio circa la natura ministeriale del reato e, di conseguenza, circa la competenza del collegio previsto dall'articolo 7 della legge costituzionale n. 1 del 1989, poichè — secondo l'accusa — l'illecito sarebbe stato commesso nell'ambito dell'attività e delle funzioni attribuite dalla legge al ministro.

Quanto alla competenza territoriale, trattandosi di doni, e dunque di dazioni verosimilmente non precedute da una promessa ma effettuate a sorpresa, le violazioni devono ritenersi consumate nel luogo di consegna dei doni, correttamente individuato dal pubblico ministero in Napoli, in relazione alla residenza dell'onorevole Cirino Pomicino, del resto espressamente indicata ai fini della consegna in una delle fatture di acquisto dei doni prodotte dallo Zambelletti (fattura della ditta Decina di Napoli numero 6 del 17 dicembre 1991).

In ogni caso — come esattamente osservato dal pubblico ministero — il ricorso alla regola suppletiva di cui al secondo comma dell'articolo 9 del codice di procedura penale condurrebbe comunque a ritenere la competenza territoriale di questo Collegio.

Circa la posizione dello Zambelletti, va ricordato che, secondo l'orientamento della Corte di Cassazione, il reato di corruzione è reato plurisoggettivo a natura bilaterale e non può essere sdoppiato in due autonomi reati di corruzione attiva e corruzione passiva. Il delitto, in altri termini, è unico, col concorso del corruttore e del corrotto, tant'è che si ritiene applicabile la circostanza aggravante del numero di cinque o più persone (Cassazione penale, sezione VI, 26 aprile 1984, in Giust. pen. 1985, I 65 con nota).

In adesione al richiamato orientamento giurisprudenziale lo Zambelletti va qualificato come concorrente nell'ipotizzato reato ministeriale di corruzione e, di conseguenza, anche in ordine alla sua posizione deve ritenersi la competenza di questo Collegio, posto che l'articolo 11 della legge costituzionale n. 1 del 1989 individua tale

competenza in relazione ai reati « commessi dal Presidente del Consiglio dei ministri o dai ministri nell'esercizio delle loro funzioni e in concorso con gli stessi da altre persone ».

Sempre in ordine alla posizione dello Zambelletti, il collegio condivide il parere del pubblico ministero, secondo cui anche per l'indagato cosiddetto laico la procedura segue lo schema delineato dall'articolo 8 della legge costituzionale n. 1 del 1989 ed è pertanto necessaria l'autorizzazione prevista dall'articolo 96 della Costituzione.

La necessità dell'autorizzazione per gli indagati laici si desume, invero, già dal tenore dell'articolo 5 della legge Costituzionale n. 1 del 1989, che riferisce la podestà di autorizzazione a procedere anche all'ipotesi che il procedimento « riguardi altresì soggetti che non sono membri del Senato della Repubblica o della Camera dei Deputati ». Ancor più chiaramente, poi, l'articolo 4, secondo comma, della legge n. 219 del 1989 prevede che, nel caso in cui l'autorizzazione a procedere sia negata e il procedimento riguardi un reato commesso da più soggetti in concorso tra loro, la Camera competente indichi « a quale concorrente, anche se non Ministro né parlamentare, non si riferisca il diniego », il che logicamente presuppone che per tali persone concorrenti nel reato ministeriale, che non siano né Ministro, né parlamentare, è necessaria l'autorizzazione prevista dall'articolo 96 della Costituzione.

3. Le attribuzioni del Collegio nella fase iniziale della procedura. —

A norma dell'articolo 8 della legge costituzionale n. 1 del 1989, il Collegio, entro il termine di novanta giorni dal ricevimento degli atti, decide, sentito il pubblico ministero, se si debba disporre l'archiviazione, ricorrendo uno dei casi indicati dall'articolo 2 della legge n. 219 del 5 giugno 1989 (e cioè « se la notizia di reato è infondata, ovvero manca una condizione di procedibilità diversa dall'autorizzazione di cui all'articolo 96 della Costituzione, se il reato è estinto, se il fatto non è previsto dalla legge come reato, se l'indiziato non lo ha commesso ovvero se il fatto integra un reato diverso da quelli indicati dall'articolo 96 della Costituzione »), ovvero se debba essere chiesta l'autorizzazione a procedere prevista dall'articolo 96 della Costituzione.

Ai fini della decisione il Collegio, secondo quanto stabilito dall'articolo 8 della legge costituzionale n. 1 del 1989, compie indagini preliminari. Il potere d'indagine del Collegio, giustificato dalla previsione che il procuratore della Repubblica ometta invece ogni indagine in ordine alle notizie concernenti i reati ministeriali, non comporta peraltro un'attività istruttoria in senso tecnico, questa essendo esperibile solo a seguito dell'autorizzazione a procedere (in tal senso: Cass., sez. un., 26 aprile 1989, in Cass. pen. 1989, 1435).

Si tratta, invero, di un potere d'indagine limitato non solo dal termine fissato dalla legge, ma soprattutto dalla finalità in relazione alla quale il potere stesso è riconosciuto, finalità che è stata individuata nell'esigenza di « evitare il coinvolgimento in procedimenti penali di Presidenti del Consiglio e di Ministri — ancorché cessati dalla carica — sulla base di denunce manifestamente infondate: il che

presuppone una delibazione sommaria, non implicante alcuna definitività in ordine al giudizio formulato, coerentemente con la mancanza di una vera e propria indagine di merito » (Cass., sez. un., 26 aprile 1989 già cit.).

A ciò deve aggiungersi che, trattandosi di procedimento per il quale è prevista l'autorizzazione a procedere, non sono comunque consentiti, fino a quando l'autorizzazione non sia concessa, gli atti indicati dall'articolo 343, secondo comma, del codice di procedura penale e, tra gli altri, gli atti di interrogatorio e di confronto.

Nel caso di specie il Collegio, preso atto delle dichiarazioni dello Zambelletti acquisite dal pubblico ministero nell'ambito delle indagini di sua competenza e tenuto anche conto di quanto dedotto e documentato in questa sede dall'onorevole Cirino Pomicino, ritiene che gli elementi di fatto emersi consentano la decisione ai sensi dell'articolo 8 della legge costituzionale n. 1 del 1989, senza necessità di ulteriori accertamenti.

4. *Le risultanze delle indagini. Le dichiarazioni dello Zambelletti.* — Nell'interrogatorio reso il primo luglio 1993 al pubblico ministero di Milano (fol. 81 e seguenti) lo Zambelletti, dopo aver riferito di elargizioni in denaro e preziosi regali al Ministro De Lorenzo e ai componenti del CIP Farmaci, dichiara di aver fatto doni anche al Minsitro Cirino Pomicino e ai suoi familiari per un valore di circa trecento milioni di lire tra il 1990 e il 1992:

« ... Nell'ambito di un atteggiamento di completa trasparenza e collaborazione con la signoria vostra illustrissima, voglio altresì precisare che ho fatto alcuni regali all'allora Ministro Paolo Cirino Pomicino e ai suoi familiari in occasioni di particolari ricorrenza (compleanni, anniversario di matrimonio, nozze della figlia, Natale eccetera). Fra il 1990 e il 1992 il valore di tali regali fu di circa 300 milioni ... ».

Circa i motivi delle elargizioni, lo Zambelletti riferisce che normalmente le stesse non avevano una connessione diretta e immediata con specifici provvedimenti, ma rispondevano alla esigenza di poter contare su un ambiente favorevole, o comunque non ostile, in relazione alle pratiche di approvazione di nuovi farmaci, revisione di vecchi farmaci, allocazione dei prodotti medicinali nelle diverse categorie del prontuario terapeutico, determinazione e revisione dei relativi prezzi,:

« ... Le dazioni di cui ho fatto menzione (sia in danaro, sia in regali o altri donativi) non avevano normalmente uno specifico legame con provvedimenti ministeriali o altri eventi specifici: data la situazione del settore, era sostanzialmente necessario per me poter contare su un ambiente favorevole o comunque non ostile.

Si tenga infatti presente la particolarità del nostro sistema, nel quale la Commissione Unica del Farmaco (CUF) svolge una funzione tecnico-scientifica di esame ed eventuale approvazione dei nuovi farmaci, oltre alla revisione di vecchi farmaci e allocazione nelle

diverse categorie del Prontuario Terapeutico già prefissate in maniera precisa, nonché a tutte le modifiche che debbono essere apportate ad un farmaco, alle sue indicazioni, posologia, dosaggi eccetera.

La enorme complicatezza delle procedure di registrazione di un farmaco, così come quelle concernenti le modifiche, costituivano e costituiscono oggettivamente uno strumento nella disponibilità degli uffici ministeriali e dei membri della Commissione per frapporre ritardi o intoppi anche di fronte alle più banali esigenze.

A un quadro normativo di per sé estremamente complesso si aggiunge in questo settore l'esistenza di una normativa burocratica interna, di contenuto spicciolo, ma di grande rilievo pratico, che viene innovata con grande frequenza e che, a sua volta, può rappresentare fonte di ostacolo e di intralcio.

Vi è poi la Commissione Tecnica del Comitato Interministeriale Prezzi (cosiddetto CIP Primi Prezzi o CIP Farmaci) che ha il compito di fissare il prezzo di ogni nuova specialità medicinale e di rivedere il prezzo di quelle già registrate quando le aziende ne sollecitano la revisione. Negli ultimi anni il CIP è anche intervenuto riducendo il prezzo di parecchi farmaci.

In entrambi i casi la determinazione del CIP Primi Prezzi (o CIP Farmaci) non ha effetto immediato, in quanto tale determinazione deve essere recepita da un provvedimento che viene assunto in sede di Comitato Interministeriale Prezzi (cosiddetto CIP Ministri e cioè Industria, Bilancio, Tesoro, Agricoltura e Sanità).

Nel caso del prezzo di un nuovo farmaco, il CIP Ministri dovrebbe provvedere entro termini fissati legislativamente, peraltro mai rispettati.

Allo stesso modo, per l'entrata in vigore dei prezzi revisionali a seguito di istanza, la normativa vigente dal secondo semestre 1991 prevede che l'istanza approvata entri in vigore con il normale provvedimento CIP Ministri.

Prima di tale data, le istanze di revisione di prezzo, una volta approvate dal CIP Primi Prezzi, entravano in vigore solo quando il CIP Ministri emanava un provvedimento di aggiornamento generale dei prezzi dei farmaci. Tale provvedimento di aggiornamento, in base ad una delibera CIPI dei primi anni 80, avrebbe dovuto intervenire una volta all'anno e comunque ogni volta che l'indice Istat fosse aumentato oltre il 10 per cento rispetto alla data del precedente provvedimento. Stando a tale regola, i provvedimenti generali avrebbero dovuto essere tredici tra il 1980 e il 1993 (secondo il criterio una volta all'anno) ovvero diciotto (secondo la regola del 10 per cento): in realtà furono soltanto sette, di cui gli ultimi due limitati ai prodotti fino a 7.500 lire (provv. 30/90) e da lire 7.501 a lire 15.000 (provv. 10/91).

In questa complessa articolazione tecnico-burocratica e nell'ancor più intricate procedure si potevano collocare le azioni di freno ed ostacolo dei funzionari e dei membri delle Commissioni, azioni che, attraverso le dazioni sopra descritte, miravo ad impedire. Allo stesso modo in queste articolazioni speravo, sempre attraverso le dazioni riferite, di ottenere una benevolenza, che comunque non mi ha fatto acquisire nulla di più di quanto mi spettasse ... ».

Per quanto attiene ai regali, lo Zambelletti dichiara poi di essere in grado di fornirne l'elenco specifico degli stessi, poiché i relativi acquisti sono stati registrati nella contabilità aziendale sotto la voce spese di rappresentanza:

« Mi riservo di fornire, ove richiesto dall'ufficio, l'elenco specifico di tutti i regali da me effettuati e sin qui menzionati.

Vorrei a questo punto precisare che le dazioni che ho appena ricordato e che ho effettuato nella mia qualità di amministratore delegato della Ellem sono tutte documentate. Infatti, per far fronte alle pressanti richieste che da ogni parte mi pervenivano, cercavo di sedare le medesime attraverso la dazione di regali che venivano imputati, nella contabilità aziendale, alla voce spese di rappresentanza: in tal modo potevo giustificare l'uscita ... ».

Infatti, nel successivo interrogatorio reso al pubblico ministero di Milano l'8 luglio 1993 (fol. 100 e segg.), lo Zambelletti, tra l'altro, elenca dettagliatamente i regali fatti all'onorevole De Lorenzo, ai professori Poggiolini, Vittoria, Manzoli e Brenna, nonché all'onorevole Cirino Pomicino, per ciascuno indicando l'occasione e il valore dei doni e producendo quasi tutte le relative fatture di acquisto. Per quanto attiene all'onorevole Cirino Pomicino, dall'elencazione si evince che i doni ammontano al valore di 371 milioni nel periodo dal novembre 1990 al settembre 1992:

« ...secondo la richiesta della S.V. ill.ma, qui di seguito indico dettagliatamente i regali menzionati nel corso dell'interrogatorio 1° luglio 1993, specificando oggetto, estremi contabili e prezzo di acquisto, allegando, ove reperita, la copia della fattura ad esso inerente:...

Onorevole Paolo Cirino Pomicino

1990

Natale: Dipinti Battaglia lire 65 milioni fornitore Pelgoron fattura numero 9 del 21 novembre 1990;

Natale: 2 legumiere con levrieri lire 25 milioni 210 mila fornitore Dast fattura numero 25 del 24 dicembre 1990;

1991

Coppia orecchini in oro con tormalina lire 12 milioni fornitore Pintaldi fattura numero 4 del 29 marzo 1991;

Onomastico: Paesaggio con figure lire 20 milioni. Scatole in legno lire 5 milioni fornitore Pelgoron fattura numero 5 del 15 luglio 1991;

Signora Cirino Pomicino: Bracciale oro e smalto lire 7 milioni 563 mila fornitore Dast fattura numero 11 del 17 settembre 1991;

Compleanno onorevole Cirino Pomicino: Coppia dipinti '800 Vedute di Roma lire 65 milioni fornitore Pelgoron fattura numero 6 del 1° ottobre 1991;

Compleanno signora Cirino Pomicino: Vaso vetro rosa con decorazioni argento lire 3 milioni 25 mila fornitore Dast fattura numero 14 del 3 ottobre 1991;

Natale: Quadro L. Giordano lire 60 milioni fornitore Decina fattura numero 6 del 17 dicembre 1991.

1992

XXV Nozze: Coppia vasi argento lire 39 milioni fornitore Dast fattura numero 12 del 25 marzo 1992;

Matrimonio figlia: Paio orecchini oro e brillanti lire 14 milioni fornitore Dast fattura numero 22 del 24 giugno 1992;

Onomastico onorevole Cirino Pomicino: Dipinto '800 paesaggio e figure lire 17 milioni fornitore Pelgoron fattura n. 1 del 30 giugno 1992;

Compleanno signora Cirino Pomicino: Collana oro con charms lire 9 milioni 800 mila fornitore Dast fattura numero 28 del 22 settembre 1992;

Compleanno signora Cirino Pomicino: Dipinto Paesaggio e figure del '700 lire 22 milioni 500 mila e Piccolo dipinto lire 6 milioni fornitore Pelgoron fattura numero 5 del 29 settembre 1992;

... si producono le fatture richiamate, eccettuata la numero 25 del 1990 ... ».

Nell'interrogatorio reso il 14 luglio 1993 al pubblico ministero di Napoli (fol. 44 e segg.), lo Zambelletti precisa che conobbe l'onorevole Cirino Pomicino nell'autunno 1989 e riferisce circa i motivi che lo hanno indotto a mantenere con lo stesso buoni rapporti e a gratificarlo:

« ... Quanto alle dazioni all'onorevole Pomicino, premetto che conobbi questi nell'autunno del 1989 in una manifestazione in piazza Plebiscito in Napoli, di carattere culturale. In occasione di tale manifestazione fui avvicinato dalla moglie dell'onorevole DC Pierferdinando Casini, la quale mi invitò ad una cena che si sarebbe tenuta quella sera a casa del Pomicino. All'epoca questi era Ministro del bilancio e sapevo che si trattava di una persona molto potente nell'ambito della DC; premetto ancora che non avevo particolari legami con ambienti della DC. In occasione di ulteriori incontri il Pomicino mi fece capire che di lì a poco il Ministero della sanità (un tempo diretto dai DC Donat-Cattin e de Gan) sarebbe ritornato alla DC, dopo la parentesi liberale. Come imprenditore farmaceutico avevo quindi tutto l'interesse a mantenere buoni rapporti con il Pomicino per i motivi sopra indicati anche in vista del prospettato cambio di guardia al Ministero della sanità. Preciso ancora che all'epoca ero membro del Consiglio direttivo della Farmindustria.

Il pubblico ministero chiede se vi erano motivi particolari che potessero indurre ad offrire doni al Pomicino al di là di un'ipotetica e futura gestione DC del Ministero della sanità.

ADR— Come ho detto, l'onorevole Pomicino era Ministro del bilancio e in tale veste membro di diritto del CIP insieme al Ministro dell'industria, del tesoro e dell'agricoltura. Quanto ad un possibile interesse diretto da parte mia a fare doni al Pomicino, devo dire che il cosiddetto CIP Farmaci (quello presieduto dal professore Brenna) ha tra l'altro il compito di stabilire il prezzo delle medicine; tale prezzo però non è immediatamente operativo, in quanto è necessario che intervenga un decreto del Comitato Interministeriale Prezzi, come sopra composto. Di regola il CIP Ministri (che viene allargato al Ministro della sanità in occasione delle decisioni sui prezzi dei farmaci) dovrebbe riunirsi trimestralmente per deliberare su tali prezzi dei medicinali; in realtà si riunisce una o due volte all'anno. Aggiungo ancora che le maggiori opposizioni in sede di CIP Ministri vengono dai Ministri economici del bilancio e del tesoro, ciò in quanto l'immissione di nuovi farmaci sul mercato comporta un aumento della spesa pubblica; da ciò si deduce che nel CIP Farmaci il Pomicino, quale Ministro del bilancio, era molto influente e aveva un ruolo determinate. Ne consegue che i doni a lui diretti servivano a indurlo a fare in modo che il CIP Ministri si riunisse come previsto per legge ogni tre mesi e che approvasse le istanze, anzi che approvasse il cosiddetto listone di farmaci così come approvato dal CIP Farmaci.

ADR— In quattro anni, anzi dal 1990 in poi, su sei provvedimenti del CIP Ministri, io mi sono trovato come ELLEM inserito nei predetti « listoni » con due farmaci nuovi (Ribotrex e Permcran) e per un prodotto di revisione prezzi (Leucotrofina).

ADR— Queste tre mie pratiche furono approvate e d'altronde mi risulta che il CIP Ministri approva o non approva tutto il « listone ».

ADR— Tutti i doni fatti a Pomicino sono stati direttamente inviati dalle ditte venditrici.

ADR— Anche per Pomicino naturalmente le ricorrenze mi venivano indicate dallo stesso o dalla moglie in maniera sottile ed elegante, perché naturalmente io non avrei potuto conoscere nè la data del venticinquesimo di matrimonio, nè la data dei loro rispettivi compleanni. Ricordo in particolare che mi fu detto dal Pomicino e dalla moglie che avevano visto presso il negozio di antiquariato Decina di Napoli un quadro di Luca Giordano che era stato da loro molto apprezzato. Capii che tale discorso da parte dei due mirava ad indurmi a regalare loro tale quadro. Ed infatti, trovandomi una volta a Roma, venni appositamente a Napoli ed acquistai presso il Decina il quadro del Giordano per lire 60 milioni, in occasione del Natale 1991.

Tale quadro fu consegnato a cura dell'antiquario.

In questa, come nelle altre occasioni dei doni fatti a Pomicino e alla moglie, ricevevo telefonate di ringraziamento da parte del Pomicino: per la verità si limitava ad un « grazie » molto secco ed arido.

ADR— Quando sapevo che si doveva discutere di farmaci cui ero interessato, anzi quando sapevo che il « listone » contenente i miei farmaci passava dal CIP Farmaci al CIP Ministri, telefonavo o comunque contattavo il Pomicino sollecitando a che non si avessero nell'approvazione ulteriori rinvii e ritardi ... ».

Dichiara infine lo Zambeletti che a seguito della diffusione di notizie relative al contenuto degli interrogatori resi al pubblico ministero di Milano, è stato contattato telefonicamente dall'onorevole Cirino Pomicino, il quale gli ha chiesto conferma circa il valore dei regali ricevuti:

« ...ADR— Fra tutte le persone che io ho indicato nei miei interrogatori al pubblico ministero Milano sono stato contattato dal solo Pomicino in data 12 luglio 1993; costui mi telefonò dicendomi che era stato contattato da un'agenzia di stampa che gli chiedeva notizie sui regali da me fattigli; il Pomicino mi chiedeva se effettivamente io gli avessi fatto regali per trecento milioni così come riportato dalle agenzie ed io risposi che io avevo dichiarato esattamente quanto risultava dalle nostre fatture per i regali a lui diretti. Pomicino ne prese atto e la comunicazione terminò ».

5. (segue) *Le deduzioni difensive dell'onorevole Cirino Pomicino.* — Risulta dalla comunicazione dei notai Capecelatro e Mosca di Roma allegata in atti (foll. 4 e 5) che in data 15 luglio 1993 l'onorevole Cirino Pomicino ha effettuato deposito fiduciario di una serie di oggetti da restituire allo Zambeletti. Tali oggetti, dalla descrizione che se ne ha e salva migliore verifica, sembrano identificarsi per l'appunto con i regali in relazione ai quali è stato ipotizzato dal pubblico ministero reato di corruzione (per la verità, la corrispondenza tra gli oggetti che risultano depositati dall'onorevole Cirino Pomicino e i regali indicati dallo Zambeletti non è perfetta, in quanto nell'elenco degli oggetti depositati mancano due dipinti di paesaggi, mentre vi sono in più un servizio di bicchieri da cocktail ed un bracciale con sigilli).

Coerentemente, nelle dichiarazioni rese al Collegio l'11 ottobre 1993, l'onorevole Cirino Pomicino non ha negato di aver ricevuto dallo Zambeletti i regali in questione. Ha invece negato che i regali avessero carattere illecito, sostenendo che essi erano giustificati unicamente dal rapporto di intima amicizia e intensa frequentazione con la famiglia Zambeletti. A testimonianza di tale rapporto ha prodotto diverse fotografie che ritraggono le due famiglie in occasione di festività e vacanze. Ha aggiunto l'onorevole Cirino Pomicino di aver sempre corrisposto alle attenzioni della famiglia Zambeletti con regali il cui valore era commisurato alla sua capacità di reddito:

« ... il mio rapporto con la famiglia Zambeletti data dal settembre 1989, epoca della nostra conoscenza, ed è stato caratterizzato non solo da amicizia ed affetto reciproci, ma anche da una frequentazione continua e permanente. Infatti, ho trascorso con i coniugi Zambeletti le vacanze natalizie 89/90, 90/91 e 91/92, quelle pasquali del 90, 91 e 92, quelle estive del 90, 91 e 92 ed in più ho trascorso moltissimi fine

settimana, tra i quali ricordo quelli di Venezia, Madrid e di Capri. In alcune occasioni, anche quando per me era impossibile essere con gli Zambeletti, era mia moglie Wanda che trascorrevva con essi qualche fine settimana, fermandosi anche a dormire qualche volta nella loro casa di Milano. Lo stesso Gianpaolo Zambeletti ogni volta che era a Roma finiva per essere quasi sempre a colazione o a cena con me, sia a casa che a ristorante, spesso insieme alla dottoressa Caterina Stagno, mia addetta stampa. In tale quadro di forte amicizia e intensa frequentazione, Gianpaolo e Stellina Zambeletti solo in occasione di ricorrenze particolarmente significative (matrimoni, onomastici e compleanni) avevano l'abitudine di fare dei regali, avvenuti sia prima che lo Zambeletti acquistasse la società Ellem, sia quando aveva lasciato la carica di Ministro del bilancio. Faccio rilevare che tra i regali restituiti (di cui al fol. 5 del fascicolo) vi è un bracciale con sigilli e n. 12 bicchieri da cocktail regalatimi dallo Zambeletti prima che divenisse proprietario della società Ellem.

Aggiungo inoltre che a tali attenzioni della famiglia Zambeletti ho sempre corrisposto con regali il cui valore era commisurato alla mia capacità di reddito, tra cui ricordo alcuni capi di abbigliamento, porcellane di Capodimonte, ospitalità a Capri ed a Napoli durante i loro soggiorni con qualche dono alle figlie ...

... A testimonianza che tali regali erano frutto solo del grande rapporto di amicizia, esibisco e chiedo che siano acquisite agli atti n. 12 fotografie dalle quali è possibile comprendere con chiarezza il livello della intima amicizia esistente. L'ufficio dà atto che le fotografie, numerate e siglate dall'interessato con l'indicazione altresì dell'epoca, vengono controfirmate dal sottoscritto collaboratore di cancelleria e sono enumerate nell'allegata distinta, con l'indicazione dei soggetti riprodotti, così come indicati dall'interessato ...

A domanda del pubblico ministero che il Collegio ammette, l'onorevole Cirino Pomicino dichiara che non è in grado di quantificare il valore delle attenzioni fatte alla famiglia Zambeletti, essendo esse di diversa natura (doni, ospitalità, pagamento del marinaio, eccetera).

La mia difficoltà nel ricordare il valore complessivo delle attenzioni fatte alla famiglia Zambeletti nasce dal fatto che essendo io persona fisica e non giuridica non contabilizzavo fiscalmente le spese, come invece ho appreso poi faceva il dottor Zambeletti, che scaricava sulla società di sua proprietà come spese di rappresentanza i doni effettuati alla famiglia Pomicino ... ».

L'onorevole Cirino Pomicino ha inoltre contestato l'ipotesi di reato prospettata dal pubblico ministero con vari argomenti, sia ponendo in dubbio l'attendibilità delle dichiarazioni del Zambeletti, perché influenzate prima dallo stato di detenzione e poi dal timore di ulteriori provvedimenti restrittivi; sia sostenendo l'estraneità del Ministero del bilancio alle procedure di determinazione e revisione del prezzo dei prodotti medicinali; sia facendo rilevare la mancanza di riscontri circa suoi rapporti con altri industriali farmaceutici; sia ricordando di aver adottato, nella qualità di Ministro del bilancio,

iniziative di forte penalizzazione dei margini di profitto dell'industria farmaceutica:

« ... Quando ho ascoltato dalla televisione notizie dalle quali si desumeva che i regali fattimi dallo Zambelletti avessero un significato diverso da quello amichevole, ho subito chiamato a telefono Gianpaolo Zambelletti, pur essendo l'ora tarda, chiedendogli delucidazioni e avendo come risposta che non aveva negato il nostro rapporto di amicizia, ma che era stato interrogato prima in stato di detenzione e poi con la preoccupazione di ulteriori provvedimenti restrittivi.

Devo aggiungere che nessuno degli industriali farmaceutici mi ha mai inviato regalo alcuno o prodotto utilità di qualsiasi tipo, se si eccettuano per l'appunto i regali dell'amico Zambelletti ...

Per quanto attiene poi al presunto ruolo del sottoscritto nel cosiddetto CIP Farmaci, esso è inesistente. Infatti, il Ministro del bilancio non fa parte, né vi fa parte alcun suo rappresentante, della Commissione Prezzi Farmaci, unico organismo titolato a determinare il prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali.

A tale Commissione il potere deriva dalla delibera del 2 ottobre 1990 del CIP (come da fotocopia della Gazzetta che produco — vedi allegato 1).

Tale Commissione ai sensi della richiamata delibera è istituita con decreto del Ministro dell'industria e vi fanno parte rappresentanti dello stesso Ministero dell'industria, della sanità e dell'Istituto superiore della sanità, nonché due esperti individuati dallo stesso Ministro dell'industria. In detto organismo non compare né il Ministro del bilancio, né un suo rappresentante (vedi allegato n. 2).

Allego inoltre una lettera inviata dal segretario generale della programmazione del Ministero del bilancio, dalla quale si evince non solo la più volte richiamata estraneità del Ministero del bilancio dalla Commissione Prezzi Farmaci, ma anche la totale estraneità dello stesso Ministero del bilancio dalla formazione dell'ordine del giorno del CIP, dall'ordine di esame delle singole pratiche concernenti le specialità medicinali (vedi allegato 3) ...

Desidero infine aggiungere che il forte rapporto di amicizia con la famiglia Zambelletti non mi ha impedito nella qualità di Ministro del bilancio di proporre al Governo e poi al Parlamento misure di forte penalizzazione dei margini di profitto dell'industria farmaceutica, misure approvate dal Parlamento e fortemente contestate dalla Farmindustria, di cui lo stesso Zambelletti era autorevole rappresentante.

Tali critiche risultano da alcuni allegati di stampa che produco in copia (vedi allegato n. 4-5 e 6).

Desidero infine aggiungere che la manovra di compressione dei profitti dell'industria farmaceutica, nonché dei profitti dei farmacisti, ha ridotto l'incremento annuo della spesa farmaceutica pubblica 92-93 all'1,45 a fronte di tassi di incremento precedenti oscillanti tra il 10 e il 17 per cento. Produco tabella riassuntiva della Ragioneria Generale del Tesoro (vedi allegato 7) ... ».

Gli argomenti difensivi sono stati ripresi nella memoria 10 novembre 1993.

Da ultimo, con memoria 29 novembre 1993, l'onorevole Cirino Pomicino ha prodotto prospetto dei provvedimenti del Comitato Interministeriale prezzi relativi ai prodotti medicinali nel periodo dal primo agosto 1989 al 28 giugno 1992, nonché prospetto delle deliberazioni riguardanti in particolare la ditta Ellem, ponendo in evidenza il numero delle sedute CIP in cui, con la sua partecipazione, furono esaminate istanze della ditta Ellem, anche in relazione al numero di istanze di altre ditte esaminate nelle medesime sedute. Ha inoltre evidenziato l'onorevole Cirino Pomicino che nella seduta del 28 dicembre 1991 il CIP, con provvedimento 35/91 esecutivo di norma della legge finanziaria, ridusse il prezzo di diverse confezioni medicinali della ditta Ellem, tra le 6.996 oggetto di revisione:

« Nel periodo tra il primo agosto 1989 e il 28 giugno 1992 (epoca nella quale il sottoscritto ha ricoperto la carica di Ministro del bilancio) il CIP ha approvato provvedimenti che hanno interessato oltre 50 case farmaceutiche e 18.952 confezioni (allegato 1 inviati dal Ministro dell'industria e dal segretario generale del CIP con lettere di trasmissione allegate).

Nell'ambito di tali provvedimenti la ditta Ellem del dottor Gianpaolo Zambelletti ha avuto revisione prezzi (definite istanze) per 7 confezioni della stessa specialità e primi prezzi per 14 confezioni di 6 specialità, trattati in 5 sedute del CIP su 21 svolte (allegato 2).

Tali provvedimenti come risulta dalla lettura degli allegati 1 e 2 sono stati assunti per quanto riguarda i primi prezzi:

a) l'11 luglio 1990 per 1 specialità e 2 confezioni su 180 confezioni approvate in quella seduta (a quella data il dottor Zambelletti non era ancora proprietario della Ellem);

b) il 2 agosto 1991 con 3 specialità e 9 confezioni su 394 approvate in quella seduta;

c) il 25 giugno 1992 con 1 specialità e 3 confezioni su 656 approvate in quella seduta (il sottoscritto non era presente come risulta dal relativo verbale);

d) il 21 marzo 1991 per 1 specialità e 7 confezioni su 2693 approvate in quella seduta.

Infine tutti i prodotti della ditta Ellem di cui al primo foglio dell'allegato 2 sono stati oggetto di diminuzione del prezzo, con il provvedimento CIP 35/91 assunto il 28 dicembre 1991 sulla base della norma inserita nel provvedimento di accompagnamento alla legge finanziaria presentato dal sottoscritto e dal Ministro Carli e per i quali vi furono violente polemiche di stampa le cui fotocopie sono state già consegnate.

In parole povere le sedute del CIP in cui sono stati assunti provvedimenti riferiti alla ditta Ellem sono, nel periodo 1° agosto 1989 — 30 giugno 1992, cinque. Tra queste in una il dottor Zambelletti non era ancora proprietario della Ellem, in un'altra il sottoscritto non era presente, in un'altra ancora i prezzi delle specialità Ellem sono stati diminuiti ».

6. *Valutazione delle risultanze delle indagini ai sensi dell'articolo 8 della legge costituzionale numero 1 del 1989.* — Si è già detto che in questa fase il Collegio deve decidere se si debba disporre l'archiviazione ovvero se debba essere chiesta l'autorizzazione a procedere prevista dall'articolo 96 della Costituzione. Si è pure accennato che secondo le sezioni unite della Corte di Cassazione si tratta di una determinazione che comporta una deliberazione sommaria, non implicante alcuna definitività in ordine al giudizio formulato, coerentemente con la mancanza di una vera e propria indagine di merito, ed essendo tale determinazione preordinata all'esigenza di evitare il coinvolgimento in procedimenti penali di Presidenti del Consiglio e di Ministri — ancorchè cessati dalla carica — sulla base di denunce manifestamente infondate (Cass., sez. un., 26 aprile 1989 già cit).

Ciò posto, il Collegio osserva che le deduzioni difensive dell'onorevole Cirino Pomicino, pur introducendo temi di prova e di valutazione, non assumono in questa fase rilievo decisivo, nel senso di indurre a ritenere che la notizia di reato sia infondata.

È chiaro, anzitutto, che non può tenersi conto del fatto che non risultino eventuali rapporti tra l'onorevole Cirino Pomicino ed altri industriali farmaceutici ovvero suoi collegamenti con membri della Commissione prezzo farmaci, poichè la decisione deve aver riguardo agli elementi emersi dalle indagini e non già a quelli in ordine ai quali nessuna indagine è stata svolta. Del resto, quand'anche potesse ritenersi accertata l'inesistenza di detti rapporti e collegamenti, non se ne potrebbe desumere alcuna conseguenza in ordine alla fondatezza dell'ipotesi di reato, della stessa non costituendo presupposto necessario i ripetuti rapporti e collegamenti.

Analogamente deve osservarsi che la circostanza che l'onorevole Cirino Pomicino, nella qualità di Ministro del bilancio, abbia adottato iniziative di forte penalizzazione dei margini di profitto dell'industria farmaceutica non vale certamente ad escludere la fondatezza dell'ipotesi di reato.

Va poi rilevato che, a fronte della deduzione, secondo cui i doni in questione sarebbero giustificati unicamente dal rapporto di amicizia e di intensa frequentazione tra l'onorevole Cirino Pomicino e lo Zambelletti, vi è l'obiettivo circostanza che di tali doni lo Zambelletti ha riferito all'autorità giudiziaria nell'ambito di indagini che avevano ad oggetto fatti di corruzione, nei quali tra l'altro l'onorevole Cirino Pomicino non risulta coinvolto.

Al riguardo, deve osservarsi che non trova riscontro alcuno nel tenore letterale del verbale di interrogatorio primo luglio 1993 l'assunto difensivo, secondo cui « il ribadito vincolo di amicizia si rinviene anche nelle prime dichiarazioni rese dallo Zambelletti, il quale solo a tale titolo ha imputato i doni offerti al Pomicino precisando altresì che essi non furono mai in correlazione con ipotetici pretesi vantaggi » (punto 3 della memoria difensiva 10 novembre 1993).

Ed invero, nell'interrogatorio del primo luglio 1993, lo Zambelletti nulla ha precisato circa i riferiti doni all'onorevole Cirino Pomicino, se non che essi — al pari di quelli al Ministro De Lorenzo

e ai componenti del CIP Farmaci — ammontavano al valore di centinaia di milioni ed erano stati offerti in occasione di particolari ricorrenze. Circa i motivi dei doni, come delle elargizioni in danaro ad altri fatte, lo Zambelletti ha poi riferito genericamente che le stesse normalmente non avevano una connessione diretta e immediata con specifici provvedimenti, ma rispondevano alla esigenza di poter contare su un ambiente favorevole, o comunque non ostile, in relazione alle pratiche cui era interessato quale industriale farmaceutico. Peraltro, nell'illustrare le complesse procedure tecnico-burocratiche, nel cui ambito potevano collocarsi quelle « azioni di freno ed ostacolo » che attraverso le elargizioni in danaro e regali mirava ad impedire, lo Zambelletti non ha mancato di ricordare, tra l'altro, che le deliberazioni del CIP Farmaci non hanno effetto immediato, dovendo essere recepite dal provvedimento che viene assunto in sede di Comitato Interministeriale Prezzi.

Senza voler porre in dubbio il dedotto rapporto di frequentazione amichevole, deve poi osservarsi che già il rilevante valore dei doni lascia fondatamente supporre che gli stessi non siano stati ispirati unicamente da un sentimento di amicizia.

Ma vi è di più, poiché lo stesso Zambelletti, con le sue dichiarazioni autorizza a ritenere che le sue amicizie erano influenzate dagli interessi imprenditoriali:

« ... uno dei motivi per i quali con la Ellem s.r.l. ho iniziato a fare regali in natura anziché versare denaro è da ricercarsi nella esigenza di instaurare rapporti di natura amichevole che potevano garantirmi da eventuali richieste esplicite di denaro, e ciò in quanto volevo evitare quanto accadutoomi con la Zambelletti ... Con il sistema dei regali, in sostanza da un lato anticipavo le richieste che sicuramente mi sarebbero giunte e dall'altro avrei, come è accaduto, economizzato ... » (interrogatorio 14 luglio 1993 a fol. 44 retro).

Quanto alla relazione tra i regali dello Zambelletti e gli atti assunti dall'onorevole Cirino Pomicino quale Ministro del bilancio e componente del Comitato Interministeriale Prezzi, come si è accennato, se ne può ricavare traccia già nel primo interrogatorio dello Zambelletti, allorché questi fa riferimento alle deliberazioni del CIP Ministri, dalle quali dipendeva l'efficacia dei provvedimenti del CIP Farmaci. Più esplicitamente, poi, nell'interrogatorio del 14 luglio 1992 lo Zambelletti dichiara che i doni diretti all'onorevole Cirino Pomicino « servivano ad indurlo a fare in modo che il CIP Ministri si riunisse come previsto per legge ogni tre mesi e che approvasse le istanze, anzi che approvasse il cosiddetto listone di farmaci, così come approvato dal CIP Farmaci » (fol. 45 retro).

È ben vero che nello stesso interrogatorio lo Zambelletti rappresenta un suo più generale interesse a mantenere, quale imprenditore farmaceutico, buoni rapporti con l'onorevole Cirino Pomicino, in relazione all'opportunità di acquisire un appoggio nell'ambito del partito democristiano, al ruolo preminente in tale ambito rivestito dall'onorevole Cirino Pomicino ed anche in vista di una probabile futura gestione democristiana del Ministero della sanità. Ma ciò non

vale ad escludere, a parere del Collegio, la specifica correlazione tra i regali e gli atti assunti dall'onorevole Cirino Pomicino quale componente del CIP Ministri. E, del resto, in proposito lo Zambelletti riferisce una circostanza particolarmente significativa:

« ... Quando sapevo che si doveva discutere di farmaci cui ero interessato, anzi quando sapevo che il listone contenente i miei farmaci passava dal CIP Farmaci al CIP Ministri, telefonavo o comunque contattavo il Pomicino sollecitando a che non si avessero nell'approvazione ulteriori rinvii e ritardi ... ».

Le considerazioni che precedono escludono la possibilità di pervenire ad una declaratoria di infondatezza della notizia di reato e, di conseguenza, stante la necessità di procedere oltre nelle indagini per verificare un'ipotesi accusatoria che trova sostanziale riscontro nell'attività di indagine sin qui svolta, gli atti devono essere trasmessi alla Camera dei Deputati con richiesta di autorizzazione a procedere ai sensi dell'articolo 9, comma terzo, della legge costituzionale n. 1 del 1989.

Appaiono altresì giustificate le richieste di autorizzazione al sequestro degli oggetti indicati dallo Zambelletti nel suo interrogatorio al pubblico ministero di Milano in data 8 luglio 1993 e di autorizzazione a perquisizione domiciliare nei confronti dell'onorevole Cirino Pomicino per il reperimento degli oggetti medesimi. Trattasi, infatti, di cose pertinenti all'ipotizzato reato di corruzione e, come si è già accennato, non vi è perfetta corrispondenza tra gli oggetti che risultano depositati dall'onorevole Cirino Pomicino presso i notai Capece-latro e Mosca di Roma ed i regali indicati dallo Zambelletti, in quanto nell'elenco degli oggetti depositati mancano due dipinti di paesaggi.

Per questi motivi, letto l'articolo 8, primo comma, della legge costituzionale n. 1 del 16 gennaio 1989, dispone la trasmissione degli atti al procuratore della Repubblica in sede per la loro immediata rimessione al Presidente della Camera dei Deputati con richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti dell'onorevole Paolo Cirino Pomicino e di Zambelletti Gianpaolo in ordine al reato di corruzione ipotizzato a loro carico, nonché con richiesta di autorizzazione al sequestro degli oggetti indicati dallo Zambelletti nel suo interrogatorio al pubblico ministero di Milano in data 8 luglio 1993 e di autorizzazione a perquisizione domiciliare nei confronti dell'onorevole Cirino Pomicino per il reperimento degli oggetti medesimi.

Il Presidente

COSTANTINO SANDOMENICO

I giudici

FRANCESCO PAOLO CAIATI
GIANPAOLO GUGLIELMO

Stampato su carta riciclata ecologica

DOC11-4-bis-14
Lire 1000